

**Oggetto:** Nomina di Commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari per l'ingresso del Comune di Misilmeri nella compagine sociale di Amap s.p.a. Gestore del servizio idrico integrato dell'ATO di Palermo, nonché al trasferimento e acquisizione in concessione d'uso, delle infrastrutture idriche per la successiva gestione al Gestore unico medesimo.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**PRESIDENZA  
IL PRESIDENTE**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
L'ASSESSORE**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D.lgs. 15.5.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 2;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3"*, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;

VISTO il D.P. 777/Area 1/S.G. del 15/11/2022 con il quale l'On.le Giovanni Di Mauro è stato preposto all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il D.D.G. n. 1250 del 12.10.2023 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.01 *"Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito"*, all'ing. Mario Cassarà a far data dal 16.11.2023;

VISTO il D.D.G. n. 1468 del 21.11.2023 con il quale il Dirigente Generale ad interim del DRAR, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c della L.R. 10/2000, delega l'Ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza del Servizio S.01 *"Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito"*;

VISTA la L.R. n.1 del 16.1.2024 *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2024. Legge di stabilità Regionale"*;

VISTA la L.R. n.2 del 16.1.2024 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.15 del 22.01.2024 –Legge di Stabilità Regionale 2024 e Bilancio di previsione Regionale 2024– 2026 - Decreto Legislativo del 23.06.11 n. 118 - Bilancio Finanziario Gestionale e Piano degli Indicatori per l'anno 2024;

VISTA la Deliberazione n.224 del 17.06.2024 con la quale la Giunta di Governo conferisce al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il D.P.Reg. n. 2711 del 21.06.2024 con il quale è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12.8.2014 recante *"Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa"*;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *"Norme in materia ambientale"* e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;



- VISTO l'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 in base al quale l'Ente di Governo dell'Ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del Piano d'ambito, adempimento ribadito anche dal successivo art. 172, comma 1, del medesimo decreto;
- VISTO l'art.172, D.Lgs. n.152/2006 che, a seguito delle modifiche recate dall'art.7,comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, al primo comma dispone che *“Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente;*
- VISTO che il citato art.172, D.Lgs. n.152/2006, in correlazione con gli adempimenti prescritti al comma 1, dispone al quarto comma che *“Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale”;*
- VISTO l'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosceva all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), poi soppressa con L.R. 19/2008, *“poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi”;*
- VISTO in particolare, l'art.9, comma 2, della richiamata legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 che, nell'abrogare il citato art.7, l.r. n.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, prevedendo che *“Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)”*, ivi compresi i poteri sostitutivi;
- VISTA la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante *“Disciplina in materia di risorse idriche”;*
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 75 del 29.01.2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. 11 agosto 2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002;
- VISTE le Circolari prot. n.1369/gab del 7.3.2016 e prot. n.7394/gab del 22.11.2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità pro tempore, aventi ad oggetto indirizzi idonei a garantire la sollecita ed omogenea attuazione dell'art.3, comma 2, l.r. n.19/2015 e, dunque, il formale insediamento delle Assemblee territoriali idriche (ATI) e il loro avvio operativo;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.93/2017, depositata il 4.5.2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici disposizioni della Legge regionale 11 agosto 2015, n.19;
- VISTA la Circolare prot. n.4586/gab del 18.5.2017 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità che, nel chiarire che le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali non concernono la disciplina dei nuovi Enti di Governo del servizio idrico integrato, che rimane integra, vigente ed applicabile nelle modalità definite dal legislatore regionale, ha assegnato alle ATI il termine di sei mesi, decorrenti dalla circolare medesima, per redigere/aggiornare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e avviare la procedura di affidamento del SII, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006;
- VISTA la Deliberazione dell'ATI di Palermo n.2 del 22.11.2017, con la quale l'Assemblea dei Sindaci



	ha stabilito di individuare nella società AMAP s.p.a. soggetto al quale poter affidare la gestione unica del S.I.I. dell'Ambito Territoriale Ottimale di Palermo;
VISTA	la Deliberazione dell'ATI di Palermo n.10 del 26.11.2020 di riconoscimento della salvaguardia della gestione del S.I.I. ai Comuni dell'ATI Palermo ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis lett. a e b del D.Lgs n. 152/06 ;
VISTA	la Deliberazione n.11 del 30.12.2020 con la quale l'Assemblea dei Sindaci dell'ATI di Palermo ha approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito dell'ATO Palermo;
VISTA	la Deliberazione dell'ATI di Palermo n.5 del 14.7.2021, con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha proceduto ad affidare il S.I.I. del proprio ambito al gestore Unico Amap s.p.a., ai sensi dell'art. 149 bis e dell'art. n.172 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., nonchè della L.R. n. 19 del 11.8.2015, <i>“con la sola eccezione dei Comuni salvaguardati indicati nella deliberazione ATI n.10 del 26.11.2020”</i> ;
VISTA	la Deliberazione dell'ATI di Palermo n.7 del 14.7.2021, con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la Convenzione di gestione del S.I.I. per regolare i rapporti tra ATI Palermo e il Gestore Amap s.p.a.;
VISTA	la Convenzione di gestione del S.I.I. del 14.7.2021 stipulata tra l'ATI di Palermo e Amap s.p.a.;
VISTA	la Convenzione di gestione del S.I.I. stipulata tra l'ATI di Palermo e AMAP in data 22.12.2021 che onera l'Amap s.p.a. a curare l'acquisizione delle autorizzazioni di legge quale soggetto delegato dalle Amministrazioni Comunali in gestione e titolari delle infrastrutture di che trattasi;
VISTA	la Deliberazione dell'ATI di Palermo n. 6 del 16.05.2024 con la quale è stata approvata la revisione e aggiornamento del Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale di Palermo;
VISTA	la nota n.2575 del 26.09.2024, con la quale l'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) di Palermo, per effetto della deliberazione n. 02/ATI PA del 29/04/2024 di revoca del riconoscimento della gestione in salvaguardia ex art. 147 comma 2 bis lett. b) del D.Lgs. 152/2006, riconosciuta provvisoriamente al Comune di Misilmeri con deliberazione dell'ATI di Palermo n.10 del 26.11.2020, ha richiesto a questo Dipartimento l'intervento sostitutivo nei confronti del Comune di Misilmeri al fine dell'attivazione di tutte le procedure necessarie per portare a compimento la consegna della gestione del Servizio Idrico Integrato al Gestore Unico d'Ambito AMAP s.p.a., in considerazione che già, con propria nota prot. n.2206 del 02.09.2024 la stessa Assemblea aveva provveduto a diffidare il Comune di Misilmeri, rappresentando allo stesso il prolungato inadempimento del proprio Consiglio Comunale nell'adozione di uno specifico provvedimento deliberativo;
VISTA	la nota n. 42725 del 11.10.2024 con la quale l'Assessorato regionale per l'Energia e dei Servizi di P.U. - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, visto il protrarsi dell'inadempienza da parte del Comune di Misilmeri, in ordine all'adozione degli atti propedeutici alla formalizzazione per l'ingresso, tramite l'acquisizione di quote e al conseguenziale trasferimento di opere ed impianti per il definitivo trasferimento della gestione del Servizio Idrico Integrato all'ATI di Palermo per il successivo passaggio dei medesimi da parte di quest'ultima al Gestore Unico d'Ambito dell'ATO di Palermo Amap s.p.a., ha diffidato detto Comune, a completare le attività ivi declinate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dalla notifica di detta diffida, avvenuta in pari data, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo;
VISTA	la nota n.35607 del 05.11.2024, con la quale il Comune di Misilmeri, in riscontro alla nota di diffida ad adempiere n.42725/24 del DRAR, comunica che <i>“nella seduta del 23.10.2024 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 41, ha approvato la “Mozione contro la rinuncia alla salvaguardia per la gestione del Servizio idrico Integrato”, con la quale viene chiesto al Sindaco di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari al fine del ripristino della salvaguardia del servizio idrico integrato che il Comune di Misilmeri fino alla votazione del 29 aprile 2024 gestiva in proprio”</i> ;
VISTA	la nota n. 36467 del 12.11.2024 con la quale il Comune di Misilmeri, confermando quanto già esposto con nota prot. 35607/2024, dà atto che allo spirare del termine assegnato con la diffida, non sono state adottate le procedure richieste per portare a compimento la consegna della gestione del S.I.I. al Gestore Unico d'Ambito e di conseguenza chiede all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U. l'attivazione dell'intervento sostitutivo;
VISTO	l'art. 147 comma 2 ter lett.b (introdotto con l'art.22 comma 1 quinquies del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito in Legge 29 dicembre 2021, n. 233 <i>“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”</i> ) che prevede che entro il 30 settembre 2022, l'Ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis dell'articolo 147 del D.Lgs. 3 aprile 2006,



n. 152;

CONSIDERATO che il Comune di Misilmeri per effetto della deliberazione n. 02/ATI PA del 29/04/2024 non rientra tra le gestioni salvaguardate ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis, lett a) e lett. b) del D.Lgs 152/06;

CONSIDERATO che è divenuta condizione imprescindibile, per i finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato per il periodo 2021-2027, *"che il servizio idrico integrato sia a regime e che sia stato affidato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente"* (v. nota prot. n. 16395 dell'8 agosto 2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inoltrata alle A.T.I. dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n.38694 del 23 settembre 2019);

VISTO il più recente art. 14 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in L. 21 settembre 2022, n. 142, che, al primo comma, dispone che *"Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*;

VISTO che l'art. 14, D.L. n. 115/22, al secondo ed al quarto comma, prevede rispettivamente che *"2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni."* e che *"4. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della Regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari (...)"*;

CONSIDERATO che continua a permanere lo stato di inadempienza da parte del Comune di Misilmeri;

RITENUTO che l'attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dalle sopra richiamate norme sia necessario e opportuno al fine di assicurare il pieno soddisfacimento degli adempimenti di legge sopra richiamati ed, in particolare, la conclusione dell'iter di definizione dell'ingresso del Comune di Misilmeri nella compagine sociale del Gestore Amap s.p.a. nonché il trasferimento e acquisizione, in concessione d'uso delle infrastrutture idriche all'ATI di Palermo che a propria volta procederà al trasferimento delle stesse al Gestore unico medesimo, come richiesto dall'ATI di Palermo con propria nota n. 2575 del 26.09.2024;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'individuazione di un soggetto qualificato e dotato di esperienza professionale, cui conferire l'incarico di Commissario ad acta nei confronti dell'Amministrazione inadempiente del Comune di Misilmeri, finalizzato a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione per l'ingresso nella compagine sociale del Gestore Amap s.p.a. nonché al trasferimento e acquisizione, in concessione d'uso delle infrastrutture idriche all'ATI di Palermo che a propria volta procederà al trasferimento delle stesse al Gestore unico medesimo;

VISTO il curriculum vitae del Dott. Giovanni Campagna, Capo della Segreteria Particolare dell'On.le Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTA la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconfiribilità ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, resa dal Dott. Giovanni Campagna;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

*su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità*

## DECRETA

### Art. 1

Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dal vigente quadro normativo ed in forza dell'art.9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, che richiama funzioni e competenze di cui all'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19, il Dott. Giovanni Campagna, Capo della Segreteria Particolare dell'On.le Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, è nominato Commissario ad acta presso il Comune di Misilmeri con il compito di



provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della adozione di uno o più provvedimenti deliberativi, con cui:

- si prende atto dell'affidamento del S.I.I. del Comune di Misilmeri al Gestore AMAP spa, di cui alla deliberazione dell'ATI n. 5/2021;
- si prende atto dell'iscrizione dell'AMAP s.p.a. nell'elenco dei soggetti aggiudicatari di un pubblico affidamento in *House Providing*, di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016;
- viene autorizzato l'acquisto di uno specificato numero di azioni del Gestore AMAP spa, nonché alla sottoscrizione di dette quote presso notaio allo scopo designato;
- si prenda atto della consegna ad AMAP spa delle reti ed impianti del Comune di Misilmeri e quant'altro afferente al servizio idrico integrato del territorio dello stesso, per l'intera durata dell'affidamento.

#### **Art. 2**

Il Commissario ad acta di cui all'articolo precedente provvede, in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione per l'ingresso del Comune di Misilmeri nella compagine sociale del Gestore Amap s.p.a., nonché al trasferimento delle infrastrutture idriche ai fini gestionali, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ogni atto necessario e/o utile.

#### **Art. 3**

Al Commissario, per l'espletamento delle attività correlate di cui all'art.2, spetta l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08.06.2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto, nel rispetto della normativa vigente, a carico del Comune di Misilmeri, che provvederà al pagamento del corrispettivo nei trenta giorni successivi alla emissione della/e delibera/e.

#### **Art. 4**

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015.

2. Il medesimo è notificato al Commissario ad acta, all'ATI di Palermo, al Comune di Misilmeri, al Gestore del S.I.I. AMAP s.p.a., all'Assessorato reg.le delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e all'Ufficio Territoriale di Governo di Palermo.

**L'ASSESSORE  
DI MAURO**

**IL PRESIDENTE  
SCHIFANI**